

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1384)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1961

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

ONOREVOLI SENATORI. — Nella concreta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza sulla prostituzione, si è constatato che alcune di tali norme non appaiono adeguate al fine di contenere quelle manifestazioni di meretricio che provocano pubblico scandalo.

Già da qualche tempo, sia in Parlamento che sulla stampa, è stata ripetutamente sottolineata l'esigenza di disposizioni che valgano a reprimere le forme più scandalose assunte dal fenomeno della prostituzione per la loro immediata incidenza sulla pubblica moralità e sullo stesso ordine pubblico.

Nell'intento di corrispondere a tali esigenze, si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge.

Si è, anzitutto, considerato il grave fenomeno dell'invito al libertinaggio che, specie nei grandi centri, ha assunto proporzioni scandalose, senza che, in base alle disposizioni vigenti, si possano compiere efficaci interventi.

Con la norma predisposta (art. 1) si dà una più adeguata configurazione al reato di adescamento, soggiungendo che la pena è aumentata se il fatto è commesso in modo molesto o scandaloso o in presenza di minori di diciotto anni; le persone che contravvengono a tale disposizione possono essere invitate dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ad allontanarsi dal luogo in cui il fatto è stato commesso e, in caso di rifiuto, è consentito

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'arresto e si procede con giudizio direttissimo.

Altro aspetto considerato riguarda il caso della meretrice che notoriamente e in modo da suscitare pubblico scandalo si prostituisce in casa propria, sia questa locata o acquistata (art. 2).

Anche per questa ipotesi manca attualmente una adeguata tutela penale, mentre non può porsi in dubbio la necessità di salvaguardare la morale, il decoro e la rispettabilità familiare che vengono sovente offese in modo grave.

Infine, allo scopo di porre su di un piano di concreta efficacia la lotta contro le malattie veneree, con altra norma, si fa obbligo sia agli organi di pubblica sicurezza di segnalare all'autorità sanitaria le persone dedite all'esercizio della prostituzione che siano state denunciate per infrazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sia all'autorità sanitaria di adottare nei confronti di tali persone i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e cioè i necessari accertamenti sanitari (art. 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con atti o parole invita od eccita al libertinaggio o sosta in luoghi pubblici in atteggiamento di adescamento è punito con l'arresto fino a quattro mesi e con l'ammenda da lire ottomila a lire ottantamila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in modo molesto o scandaloso o in presenza di minori di diciotto anni.

Chiunque contravviene alle disposizioni previste nei precedenti comma può essere invitato dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza ad allontanarsi dal luogo pubblico o aperto al pubblico in cui il fatto è stato commesso; in caso di rifiuto, è consentito l'arresto e si procede con giudizio direttissimo».

Art. 2.

Dopo l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente articolo 4-bis:

« Chiunque notoriamente e in modo da suscitare pubblico scandalo esercita continuamente la prostituzione in un qualsiasi locale, anche se destinato a propria abitazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 300.000 ».

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

« L'autorità di pubblica sicurezza segnala al medico provinciale le persone dedite all'esercizio della prostituzione denunciate per infrazione alle norme della presente legge ed il medico provinciale adotta nei loro confronti i provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ».